



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015

NUMERO AFFARE 02999/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Domanda di riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa [REDACTED] [REDACTED] per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; nonché per l'annullamento della griglia di valutazione delle citate prove; del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte; dei decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio

2012 e 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

LA SEZIONE

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:


1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa [REDACTED] [REDACTED] per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario proposto dalle professoresse [REDACTED]; parere n. 703/2015 del 10 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 proposto dalla professoressa [REDACTED]) si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice, ed ha assorbito gli altri motivi..

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato – Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16-17 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti [REDACTED]





, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n. 716/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 716/2015 e dei citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1.1, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei controinteressati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 - Con parere interlocutorio n.1526/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame,

nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio scolastico regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1526/2015 l'originaria ricorrente professoressa [REDACTED] ha prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 44 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa [REDACTED] e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. [REDACTED] e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero referente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato il 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente osservato – così disattendendo il rilievo dalla originaria ricorrente - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di

riesame formulata dal Ministero referente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleghi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

1.2 - Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva quasi tutte le censure contenute nel ricorso straordinario n. 02999/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose pregresse sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi la gran parte dei rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 2999/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte in generale: violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n.

140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

2. – Quanto al profilo rescissorio della richiesta esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, porta al rigetto del ricorso.

Gran parte delle censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere è stata già respinta nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate sub 1.2, e che in questa sede la Commissione speciale condivide.

Quanto ai residui specifici rilievi - formulati nel primo motivo del ricorso straordinario e assorbiti nel gravato parere – contro i giudizi della Commissione sulla prima e seconda prova scritta sostenute dalla ricorrente (nella parte in cui viene attribuito un punteggio di 13 trentesimi alla prima prova scritta e un punteggio di 22 trentesimi alla seconda prova, con conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali) essi vanno disattesi.

In proposito il ricorso straordinario rileva in primo luogo che la Commissione giudicatrice ha indicato sei parametri di valutazione dell'elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali suddiviso in diversi livelli dei descrittori, con valori da uno a cinque; e che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è palesemente contraddittorio perché i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella predisposta griglia di valutazione si porrebbero in contrasto con il giudizio analitico-descrittivo conclusivo attribuito all'elaborato della ricorrente.

In particolare la contraddittorietà vi sarebbe perché relativamente alla prima prova scritta:

- nella griglia di valutazione, all'indicatore numero 5 "analisi e sintesi" viene attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato della ricorrente si afferma "le sintesi... sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente
- la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto;
- nella stessa griglia di valutazione, all'indicatore numero 4 "organicità e coerenza delle argomentazioni" viene parimenti attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato si afferma "le argomentazioni... sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto.

Questi rilievi sono inammissibili per difetto di interesse, perché contestano l'attribuzione all'elaborato della ricorrente di un punteggio maggiore (due punti) di quello di un punto che sarebbe spettato in base alla griglia di valutazione.

Il ricorso formula poi rilievi relativi alla seconda prova scritta e che afferma essere assolutamente pregiudiziali: alla voce dell'indicatore di valutazione avente come indicatore "capacità di argomentazioni" è stato assegnato il punteggio di cinque che è stato poi corretto a quattro; il giudizio analitico descrittivo conclusivo reca da ultimo l'indicazione "l'elaborato è pienamente rispondente alla consegna" e non corrisponderebbe al punteggio finale di 22 trentesimi. Ma questa priorità delle censure sulla seconda prova scritta è, a prescindere dal valutare la loro asserita fondatezza, da escludere, poiché risultando indenne il punteggio della prima prova scritta (pari a 13 trentesimi) dalle censure del ricorso (v. *infra*) risulta superfluo l'esame della censura avverso la valutazione della seconda prova scritta: anche a voler ritenere fondata l'asserzione la quale lamenta che la seconda prova scritta della ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore dei 22 trentesimi ottenuti, ed anzi il massimo punteggio di 30 trentesimi) la ricorrente non potrebbe

comunque ottenere la perseguita ammissione alla prova orale, giacché l'articolo 10 del bando prevedeva l'ammissione alla prova orale solo per i ricorrenti che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21 trentesimi in ciascuna prova scritta, punteggio assai lontano dai 13 trentesimi che, attribuiti alla prima prova scritta, superano - come sopra anticipato e di seguito meglio esposto - le censure del ricorso.

Ed invero a fronte del giudizio analitico descrittivo conclusivo sulla prima prova scritta della ricorrente ("l'elaborato non focalizza le tematiche richieste. Le sintesi, le argomentazioni e i giudizi critici sono inadeguate. Non approfondite le tematiche della integrazione e della inclusione come pure le tematiche del POF") le argomentazioni del ricorso, che si avvale in proposito di un autorevole parere *pro veritate* esterno, non sono tali da dimostrare nel sopra indicato giudizio gravi vizi logici o palesi carenze valutative (unici vizi che, come lo stesso ricorso ammette, consentono il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso).

Infatti la descrizione, che il parere *pro veritate* integra con favorevoli commenti, del contenuto della prima prova scritta della ricorrente non reca la specifica dimostrazione che il sopra riportato giudizio analitico descrittivo conclusivo sia affetto da quei gravi logico valutativi tali da portare ad un annullamento per vizi di legittimità del giudizio della Commissione di concorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

